



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CLASSIFICAZIONE, DENOMINAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi degli articoli 26 e 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*” le seguenti tipologie di strutture ricettive all’aperto: campeggi e villaggi turistici, nonché la loro classificazione con i seguenti livelli:

- Campeggi: 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle;
- Villaggi turistici: 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle.

Articolo 2 DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE

1. Ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 11/2013 sono definite le seguenti denominazioni aggiuntive delle strutture ricettive all’aperto.

2. I campeggi e i villaggi turistici possono assumere la denominazione aggiuntiva o sostitutiva di “*centro vacanze*” nei seguenti casi:

- a) se sono classificati a cinque stelle, in conformità ai requisiti di cui all’allegato B del presente provvedimento,
- b) se avevano acquisito la denominazione di centro vacanze in vigore della L.R. n. 33/2002 e mantengono i requisiti del centro vacanze già previsti all’allegato O della L.R. n. 33/2002.

3. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di “*camping village*” qualora possiedano entrambi i seguenti requisiti:

- a) una capacità ricettiva in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare pari almeno al 10% della capacità ricettiva totale;
- b) almeno cinque dei requisiti obbligatori fungibili indicati nell’Allegato B), Sezione A.

Articolo 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini della classificazione delle strutture ricettive all’aperto si danno le seguenti definizioni:

- a) equipaggio: gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo di una singola piazzola o unità abitativa e utilizzano in comune la propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde, di norma, una tenda, un caravan, un camper o una unità abitativa. La consistenza numerica di un equipaggio è stabilita in via convenzionale in 4 persone.
- b) piazzola (o posto equipaggio): area attrezzata riservata all’uso esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono essere chiaramente individuabili con segnali quali: paletti, staccionate, siepi, alberi o altri mezzi idonei;
- c) unità abitativa: alloggi fissi predisposti dal titolare della struttura ricettiva all’aperto, che possono essere monovano e multivano;

- d) allestimenti mobili: gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili;
- e) accessori e pertinenze agli allestimenti mobili: beni mobili rimovibili in ogni momento ed installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali le tende veranda, i pre ingressi telati, i sistemi ombreggianti permeabili all'acqua e le pedane rialzate esterne;
- f) densità ricettiva: esprime il numero minimo di metri quadrati di superficie lorda della struttura ricettiva disponibili per ogni persona ospitabile, escluse le sole superfici impraticabili;
- g) capacità ricettiva massima (CRM): numero massimo di persone ospitabili per giorno nella struttura ricettiva all'aperto; la CRM è indicata dal titolare in sede di domanda di classificazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato B al presente provvedimento e non deve superare:
 - né il numero di persone ospitabili in base alle installazioni igienico sanitarie comuni sommato al numero delle persone ospitabili nelle unità abitative dotate di servizi igienico sanitari riservati;
 - né il numero di persone ospitabili ottenuto dividendo la superficie totale lorda della struttura ricettiva, escluse le sole superfici impraticabili, per la densità ricettiva del livello di classificazione richiesto,
- h) installazioni igienico-sanitarie comuni: sono costituite da un complesso di locali destinati a servizi igienico-sanitari e al lavaggio di stoviglie e biancheria;
- i) servizio igienico-sanitario riservato al singolo equipaggio: è costituito da un camerino dotato almeno di WC, doccia, lavabo;
- l) camerino-bagno chiuso: locale chiudibile, all'interno delle installazioni igienico sanitarie comuni, dotato al minimo di lavabo;
- m) servizio igienico per disabili: camerino dotato di lavabo, WC e doccia, con dimensioni e caratteristiche degli accessori conformi alle vigenti norme in materia;
- n) vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile;
- o) baby room: locale attrezzato per l'igiene dei bambini, dotato di sanitari (WC, vasca, lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza adeguata;
- p) nursery room: locale attrezzato per l'igiene dei neonati;
- q) responsabile in servizio (manager on duty): è il titolare, o persona da lui incaricata, al quale il cliente può rivolgersi per ogni sua necessità;
- r) divisa: elemento od insieme di elementi uniformi dell'abbigliamento che consentono l'immediato riconoscimento del personale del complesso ricettivo;
- s) camper service: piazzola attrezzata igienicamente atta allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

Articolo 4 PRESCRIZIONI MINIME COMUNI

1. Le prescrizioni minime comuni ai complessi ricettivi all'aperto sono:
 - a) sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
 - b) viabilità veicolare interna e di accesso realizzata in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e da permettere il deflusso delle acque meteoriche;
 - c) viabilità pedonale interna atta ad assicurare comodo e diretto accesso ai servizi, negozi e attrezzature complementari;

- d) delimitazione dell'intero perimetro del complesso con recinzione e accessi e varchi chiudibili con demarcazioni od ostacoli naturali;
- e) servizio di ricevimento e accettazione;
- f) riscaldamento in tutti i locali d'uso comune, nei complessi ad attivazione invernale;
- g) parcheggio auto separato dall'area ricettiva, posto all'entrata del complesso o nelle immediate vicinanze, con capacità auto pari al cinque per cento degli equipaggi ospitati;
- h) illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia la sicurezza che la fruibilità notturna;
- i) distanza non superiore a metri 200 dei gruppi di servizi igienico-sanitari comuni, dalle piazzole e dalle unità abitative sprovviste di servizi propri;
- l) presenza in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato nel periodo di apertura al pubblico.

Articolo 5 AMBITO DI EFFICACIA DEI REQUISITI STRUTTURALI E DIMENSIONALI

1. Restano confermati i requisiti dimensionali e strutturali degli edifici situati nelle strutture ricettive all'aperto, già classificati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento.
2. Restano confermati i requisiti dimensionali e strutturali degli edifici situati nelle strutture ricettive all'aperto, limitatamente ai nuovi volumi oggetto di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, presentati in Comune prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.
3. I requisiti dimensionali e strutturali degli edifici situati nelle strutture all'aperto, individuati nel presente provvedimento, si applicano, dalla data della sua pubblicazione sul BUR, nei seguenti casi:
 - a) limitatamente ai nuovi volumi, nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di edifici situati in strutture ricettive all'aperto, presentati in Comune a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
 - b) a tutti i volumi di un edificio esistente, nel caso di domanda di classificazione di una nuova struttura ricettiva all'aperto, che utilizzi un edificio esistente all'interno della propria area, presentata in Provincia a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 2.
 - c) nel caso di domanda di classificazione di una struttura ricettiva all'aperto a cinque stelle.

Articolo 6 REQUISITI di CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE A 4 E 5 STELLE

1. I campeggi ed i villaggi turistici per essere classificati a quattro stelle devono avere i seguenti requisiti previsti nell'Allegato B, rispettivamente nella sezione A e B:
 - a) requisiti strutturali e dimensionali, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 5;
 - b) requisiti di prestazioni di servizi e dotazioni, in ogni caso;
 - c) requisiti fungibili dotati di punteggio, nella combinazione scelta dal titolare, a condizione che la somma dei punteggi dei requisiti scelti sia pari o superiore a 12 punti, solo nei seguenti casi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:
 - * in sede di domanda di classificazione di una nuova struttura ricettiva all'aperto precedentemente non classificata;
 - * in sede di domanda di modifica di classificazione di struttura ricettiva all'aperto, già precedentemente classificata a 1, 2, 3 stelle, ma non a 4 stelle, alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
2. Le strutture ricettive che alla data di pubblicazione del presente provvedimento siano già classificate a 4

stelle, possono ottenere la classificazione a 4 stelle ai sensi del comma 6, dell'articolo 50 della legge regionale n. 11/2013 anche in assenza dei requisiti fungibili dotati di punteggio di cui alla lettera c), che diventeranno però obbligatori a partire dalla prima domanda di rinnovo della classificazione.

3. I campeggi ed i villaggi turistici per essere classificati a cinque stelle devono avere i seguenti requisiti previsti nell' Allegato B, rispettivamente nella sezione A e B:
 - a) requisiti strutturali e dimensionali, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 5;
 - b) requisiti di prestazioni di servizi e dotazioni in ogni caso;
 - c) requisiti fungibili dotati di punteggio, nella combinazione scelta dal titolare, a condizione che la somma dei punteggi dei requisiti scelti sia pari o superiore a 20 punti.

Articolo 7 DESTINAZIONE EDILIZIA DELLA STRUTTURA RICETTIVA ALL'APERTO

1. L'immobile da classificare quale nuova struttura ricettiva all'aperto deve avere una destinazione d'uso edilizia turistico-ricettiva.
2. Resta confermata la destinazione d'uso edilizia delle strutture all'aperto già classificate prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

Articolo 8 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta alla Provincia la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) secondo un modello approvato con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo, con almeno i seguenti documenti allegati:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, indicante gli atti comprovanti i requisiti edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
 - b) asseverazione di un tecnico abilitato per la capacità ricettiva: asseverazione che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei posti letto per ciascuna unità abitativa fissa;
 - c) relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni dei locali e delle aree comuni, delle piazzole e delle unità abitative fisse;
 - d) planimetrie, del complesso in scala adeguata, corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune;
 - e) denuncia, su modello regionale, dei requisiti di classificazione nella struttura ricettiva;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, di accessibilità, per le persone disabili ai sensi del D.M. n. 236 del 14/06/1989, in conformità alla deliberazione n. 1428 del 2011, con indicazione del numero di unità abitative e servizi igienici accessibili ai disabili, per la pubblicazione dei citati dati nel portale regionale del turismo: www.veneto.to
2. Non è necessario allegare i documenti previsti nel precedente comma, alle lettere a) b) c) e d), nel caso il titolare della struttura presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, che escluda, dopo l'approvazione dell'ultima classificazione, sia modifiche della capacità ricettiva, sia interventi di ristrutturazione edilizia sulle unità abitative o locali comuni.
3. La documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), relativa ai requisiti strutturali fungibili di cui alla sezione A, numeri da 1 a 17, dell'allegato B) per i campeggi, nonché per i villaggi turistici di cui alla sezione B, numeri da 1 a 17, dell'allegato B) per i villaggi turistici va presentata solo nei casi in cui serva per ottenere la classificazione, la sua modifica o rinnovo ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 9 SIMBOLI DISTINTIVI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

1. Il simbolo distintivo della classificazione essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle strutture ricettive all'aperto.
2. Il simbolo è costituito da una tenda per i campeggi.
3. Il simbolo è costituito da una tenda e da una casetta affiancate per i villaggi turistici.
4. Il simbolo è inserito su fondo verde racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde.
5. Nella parte superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura ricettiva all'aperto, con lettere scritte in maiuscolo: CAMPEGGIO, VILLAGGIO TURISTICO.
6. Nella parte inferiore dell'ellisse appaiono, sempre in rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria assegnata all'esercizio da una a cinque stelle.
7. Il simbolo distintivo della classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare avente le dimensioni, le forme, i colori e le immagini, approvati con Decreto del Direttore della Struttura regionale competente in materia di turismo.